



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

<p>Numero: 2017/M/09100 Del: 20/11/2017 Esecutiva da: 20/11/2017 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Posizione Organizzativa (P.O.) Z.T.L., Aree Pedonali e Autorizzazioni</p>

OGGETTO:

ODRG - Borgo San Frediano- nuovo assetto delle soste .

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria ordinanza 2011/M/04192 e succ. mod. ed int., con la quale vengono disciplinate le modalità di accesso e sosta alla Zona a Traffico Limitato;

Vista la richiesta da parte della Presidenza di C.R.I. dove si evidenzia lo svolgimento di lavori di ristrutturazione della Sede di Borgo San Frediano , con i quali sono stati realizzati degli ambulatori per visite mediche specialistiche in convenzione con la A.S.L. che andranno a sostituire quelli in dismissione il L.no Santa Rosa.

Vista la densità abitativa della zona in questione e l'importanza di tale servizio per la popolazione , dato che il quartiere ne era attualmente sprovvisto ;

Considerata la possibilità di realizzare il Borgo San Frediano all'ingresso della stessa struttura n.2stalli dei quali uno riservato ai portatori di handicap e uno riservato alle ambulanze per poter far accedere più agevolmente gli utenti disagiati al servizio.

Visti gli esiti dei sopralluoghi eseguiti dai tecnici del Servizio Mobilità, dai quali risulta la fattibilità dell'intervento richiesto;

Visti gli Artt. 5 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti, e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;

Visto l'artt. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'Art. 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze;

ORDINA

1) Che con decorrenza dal giorno **22.11.2017** e fino a nuova disposizione siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale:

BORGO SAN FREDIANO - lato nn.cc. pari, dal n.c. 28/R e per ml.12 fino al n.c. 12 :

- Revoca dell'attuale disciplina della sosta e istituzione di divieto di sosta permanente con rimozione forzata per n.2 stalli dei quali il primo riservato agli autoveicoli muniti di contrassegno portatori handicap e a seguire l'altro riservato al parcheggio ambulanze .

2) La Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.

3) Allo scopo di consentire la messa in opera dei provvedimenti sopra indicati, con decorrenza dal **20.11.2017** fino al **28.11.2017** , e comunque per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, con validità **dalle ore 08:00 alle ore 18:00** siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di sosta e circolazione veicolare nei tratti stradali di volta in volta interessati dai lavori:

BORGO SAN FREDIANO lato numeri civici pari , dal n.c. 28/r al n.v. 12

- Istituzione di **DIVIETO DI SOSTA** con rimozione forzata;
 - Istituzione di **RESTRINGIMENTO CARREGGIATA** a condizione che sia garantita una corsia per il transito veicolare di larghezza non inferiore a ml. 3,00;
 - Istituzione di **LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KM/H** nel tratto interessato dai lavori.
- 4) Di stabilire, per la realizzazione dei suddetti lavori, le seguenti prescrizioni e condizioni:
I mezzi operativi (autogru, autoscale, autocaricanti, ecc.) eventualmente utilizzati dovranno essere impegnati in modo idoneo e secondo le istruzioni indicate dal costruttore, delimitando l'area delle operazioni secondo le prescrizioni di cui all'Art. 27 D.L. 285/1992; in particolare lo sbarramento deve

essere atto ad impedire l'accesso, anche accidentale, all'area delle operazioni, di persone o veicoli non direttamente interessati.

Nel caso di occupazione del marciapiede in tutta la sua profondità, dovranno essere individuati e realizzati percorsi alternativi idonei e protetti per consentire il transito dei pedoni.

Le operazioni dovranno essere eseguite in stretta osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza pubblica, adottando cioè le cautele e le misure preventive atte ad evitare danni o pericoli alle persone ed alle cose.

La prescritta segnaletica stradale necessaria per l'esecuzione della presente ordinanza e quella eventuale di cantiere dovrà essere apposta a cura e spese del richiedente.

Nel caso di istituzione di divieti di sosta, i cartelli (integrati con pannelli indicanti la rimozione coatta) e le targhe esplicative (indicanti l'orario, la data di inizio e fine del divieto stesso ed il tratto preciso riportato nel presente atto) dovranno essere collocati almeno 48 ore prima della decorrenza del provvedimento, in modo continuativo.

Nel caso di provvedimenti di divieto di transito è fatto carico al richiedente di comunicare in maniera efficace (di cui deve all'occorrenza dare atto) e con congruo anticipo, il provvedimento ai frontisti, residenti e titolari di passi carrabili.

Nel caso di divieto di transito dovrà essere collocata anche opportuna segnaletica di preavviso con eventuale indicazione di percorsi alternativi.

Dell'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere data immediata notizia alla Sezione del Corpo di Polizia Municipale competente per territorio.

Dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'Art. 30 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

Il ripristino della segnaletica definitiva tanto orizzontale quanto verticale che, a seguito della esecuzione dei lavori, fosse stata alterata od eliminata verrà eseguita a cura e spese del Settore Comunale, Ente o privato richiedente.

È fatto divieto di modificare la posizione dei cassonetti e delle campane della Quadrifoglio S.p.A. presenti nell'area dei lavori, senza il preventivo nulla-osta scritto della società proprietaria stessa che dovrà essere richiesto a cura dell'interessato almeno 15 giorni prima dei lavori.

Qualora i lavori si concludessero in anticipo, rispetto alla scadenza indicata nel presente provvedimento, è fatto obbligo al richiedente di darne immediata comunicazione alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità.

La presente ordinanza si riferisce a provvedimenti di viabilità e non costituisce autorizzazione a lavori e/o depositi sulle strade per i quali, come indicato dall'Art. 21 del D.L. 30/04/1992 n. 285, deve essere preventivamente rilasciata la prescritta licenza o concessione.

Ogni responsabilità civile e/o penale che dovesse sorgere in conseguenza dei lavori effettuati o per l'inosservanza delle disposizioni su esposte sarà a carico del richiedente o ditta appaltatrice.

- 5) Gli Addetti al servizio di Polizia Stradale ed a quanti altri spetti secondo la legislazione vigente, sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

- 6) I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie ed amministrative accessorie previste dagli articoli 7, 157-158 e 159 N.C.d.S.